

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione assembleare permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 25 giugno 2025)

Relatore di maggioranza: NICOLA BAIOCCHI

Relatore di minoranza: MAURIZIO MANGIALARDI

sulla proposta di legge n. 299

a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Livi, Borroni, Ausili, Putzu, Assenti e Battistoni

presentata in data 20 marzo 2025

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 17
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”)

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale") è sostituito dal seguente:

"2. La Consulta è composta da undici membri di cui:

- a) cinque designati da ciascuno degli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali;
- b) due designati dall'Ordine regionale della professione di ostetrica;
- c) quattro designati dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui uno in rappresentanza dell'area tecnico-diagnostica, uno dell'area tecnico-assistenziale, uno dell'area della riabilitazione ed uno dell'area della prevenzione."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 17/2010 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Consulta, sentita la competente commissione assembleare permanente."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale") è sostituito dal seguente:

"2. La Consulta è composta da ~~undici~~ **tredici** membri di cui:

- a) cinque designati da ciascuno degli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali;
- b) due designati dall'Ordine regionale della professione di ostetrica;
- c) ~~quattro~~ **cinque** designati **congiuntamente** dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, **garantendo la rappresentanza di ciascuna delle aree tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione;** di cui ~~uno in rappresentanza dell'area tecnico-diagnostica, uno dell'area tecnico-assistenziale, uno dell'area della riabilitazione ed uno dell'area della prevenzione.~~
- c bis) uno designato dall'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista."**

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 17/2010 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. I membri della Consulta possono delegare altri soggetti a partecipare alle sedute della stessa, purché appartenenti al medesimo Ordine del delegante.

2 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Consulta, sentita la competente commissione assembleare permanente."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano ~~né possono derivare~~ nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.